

DELIBERA N. 111/2022/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**xxxxx / TIM SpA (Kena mobile)
(GU14/327211/2020)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 13 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: “*Proroga dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente*

l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni".

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 106 del 25 febbraio 2021 avente per oggetto *"Assetto organizzativo del Consiglio regionale XI Legislatura"* con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del *"Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia"*, con decorrenza 1° marzo 2021;

VISTA l'istanza della società xxxxx Italia , del 16/09/2020 acquisita con protocollo n. 0377305 del 16/09/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, intestataria di un contratto *business* con l'operatore TIM SpA (Kena mobile) di seguito, per brevità, TIM *"sul pacchetto xxxx comprendente le 4 utenze fisse n. xxxxx e le 2 utenze dati n. xxxxx"*, lamenta la mancata lavorazione della disdetta contrattuale e il proseguimento della fatturazione dopo la migrazione ad altro gestore, nonché la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- trasferiva ad altro gestore *"[d]al 16 gennaio 2019 l'intera telefonia fissa"* e, *"[p]er tale motivazione, secondo le indicazioni del 191, (inoltrava) continue richieste di chiusura contratti, sia per l'intero G.N.R [Gruppo Numerazione Ridotta (GNR)], del seguente pacchetto xxxx per le seguenti linee fisse : - xxxx e linee dati: - xxxxx nonché per tutte le linee dati ancora oggi fatturate"*;
- reclamava continuamente *"anche con il 191 senza alcuna risposta in merito"*;
- inviava a TIM il 5 settembre 2019 via fax richiesta di disdetta e chiusura del contratto per le utenze 0571 44xxx - 0571 44xxxx - 0571 44xxxx - 0571 1304xxxx – 09341352xxxx;
- presentava reclamo all'operatore in data 12 novembre 2019 via PEC con il quale comunicava di aver *"cambiato gestore per l'utenza fissa dal mese di aprile 2019 e quindi [richiedeva], come già chiesto via fax, le note di credito per le fatture emesse dal mese di maggio 2019 fino a quelle in ottobre, per un totale di 7.590,76 €"*;
- presentava altro reclamo all'operatore in data 14 dicembre 2019 via PEC con il quale comunicava *"disdetta, per i seguenti servizi sostituiti dal gennaio 2019 da servizi Vodafone, per i quali richiedeva anche lo storno delle fatture emesse nel 2019: - linea internet - 0571 1304xxx - sostituita da servizi altro operatore dal 16/01/2019 - linea 0934135xxx - ampliamento Memoria Ram - sostituita da servizi altro operatore a partire dal 16/01/2019"*;

- presentava ulteriore reclamo all’operatore in data 19 febbraio 2020 via PEC con il quale allegava la *“fattura del 06/02/2020 per una linea (0571 xxxx) che (aveva) disdetto in data 14/12/2019”* e richiedeva *“nota di credito”*.

In data 15 settembre 2020 la parte istante esperiva nei confronti dell’operatore TIM tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l’istante ha chiesto:

- i) *“la chiusura definitiva delle utenze”*;
- ii) *“la chiusura dell'intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione”*;
- iii) *l’“indennizzo per mancata lavorazione recesso per € 1.000,00”*;
- iv) *l’“indennizzo per mancata risposta ai reclami per € 800,00”*;
- v) *“spese di procedura per € 250,00”*.

2. La posizione dell’operatore.

L’operatore TIM, nell’ambito del contraddittorio, ha depositato memoria difensiva, in data 5 novembre 2020, nella quale ha ricostruito sinteticamente la vicenda nei fatti e nelle richieste e ha eccepito l’infondatezza nel merito dell’istanza per i motivi di seguito indicati.

- In primo luogo l’operatore ha sostenuto la *“[g]enericità ed indeterminatezza nella descrizione dei fatti ed assenza di allegazioni probatorie in punto di storno”*. Al riguardo TIM ha affermato che *“per quanto riguarda la presunta migrazione delle linee a far data dal gennaio 2019, l’istante non deposita alcuna allegazione attestante la suddetta circostanza”* e *“richiede lo storno di conti non meglio precisati, in relazione ai quali non allega nessun documento, né indica in alcun modo gli importi assortamente non dovuti, in relazione alle singole linee.”* L’operatore ha riportato, a sostegno di quanto sostenuto, singoli estratti di pronunce dell’Autorità.
- In secondo luogo l’operatore ha sostenuto l’*“[i]nfondatezza, in fatto ed in diritto delle richieste formulate ex adverso in punto di storno”* e l’*“[i]nsussistenza di fattispecie suscettibili di valutazione ai fini della liquidazione di indennizzi”*. Al riguardo TIM ha affermato che *“le sole linee n. xxxx risultano migrate ad OLO, a far data dal mese di maggio 2019; mentre le linee xxxxx risultano tempestivamente cessate, a seguito di recesso inoltrato dall’istante in data 5.9.2019. All’esito della notifica della migrazione e della comunicazione di recesso dell’istante l’operatore, nei termini di cui alle condizioni generali di contratto, ha provveduto a cessare le linee, emettendo i singoli conti di chiusura del ciclo di fatturazione”* e che *“non vi è prova del contrario nemmeno nelle allegazioni documentali avversarie, poiché l’istante - come anticipato- non documenta in nessun modo l’invio di un recesso all’operatore antecedente al 5.9.2019 o l’effettiva migrazione della linee ad OLO antecedente al mese di maggio 2019 (per le linee n. xxxx), né, infine, l’invio di reclami antecedentemente all’instaurazione del procedimento di conciliazione”* e ha concluso sostenendo che *“[l’]istante dovrà restare dunque obbligata al saldo degli insoluti a sistema portati dai conti 5/19, 6/19 e 1/20, emessi per tutte le linee cessate a seguito del recesso*

esercitato con missiva del 5.9.2019, per complessivi € 13.688,99, importi tutti riferiti a servizi regolarmente fruiti dalla MCPHY, fino alla effettiva cessazione della utenze”.

Inoltre, TIM ha sostenuto che *“nessun indennizzo possa, comunque, essere liquidato in favore della MCPHY”* in quanto *“la tardiva o mancata lavorazione di una disdetta potrebbe comportare al più uno storno di fatture successive alla chiusura dell’utenza, ma non sarebbe mai produttiva di alcun indennizzo (...) non essendo le ipotesi sopra descritte indennizzabili ai sensi della delibera 347/18/CONS, perché non ricomprese nel numerus clausus delle ipotesi ivi elencate, né tantomeno appare possibile assimilarle ad alcuna di esse”*. L’operatore ha riportato, a sostegno di quanto sostenuto, singoli estratti di pronunce dell’Autorità.

L’operatore ha sostenuto infine che *“[le] medesime conclusioni valgano anche per la domanda volta alla liquidazione di un indennizzo, per l’asserita mancata risposta ai reclami.”*

Infine, l’operatore ha concluso insistendo per il rigetto dell’*“istanza in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, in quanto non provata per i motivi sopra esposti”*.

3. La replica dell’istante.

La società istante, nell’ambito del contraddittorio, ha depositato in data 23 novembre 2020 una nota di replica con documentazione allegata, nella quale ha contestato la memoria dell’operatore, evidenziando quanto segue.

In primo luogo l’istante ha sostenuto che *“[t]utte le comunicazioni/ricieste di recesso, risultano allegate a sistema, pertanto non si capisce come mai nelle memorie venga dichiarato altro, motivo per cui il gestore è tenuto allo storno come da la mancata disattivazione delle linee”* portando a sostegno *“le previsioni dell’art. 8, del “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche” di cui all’Allegato A) alla delibera n. 519/15/CONS, secondo il quale: “In caso di disdetta o di esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente, l’operatore non può addebitare all’utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l’addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato”*.

L’istante ha dichiarato di aver *“[a]llegato anche il primo reclamo 16/01/2019 di cui mai risposta si è ricevuta”*.

Infine, l’istante ha concluso sostenendo che *“[i]nvariate rimangono le richieste avanzate nei formulari “*.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis, si osserva quanto segue:

- non può essere accolta l’eccezione dell’operatore TIM circa la genericità e l’indeterminatezza nella descrizione dei fatti da parte della società istante e l’assenza di

documentazione probatoria in punto di storno, atteso che, ad avviso di questo Corecom, l'istanza risulta sufficientemente supportata dalla documentazione prodotta, considerando che, comunque, l'utente ha sporto reclami in cui esplicitava le proprie doglianze e contestava gli importi fatturati dopo la cessazione del contratto;

- con riferimento alla domanda di cui al punto *sub i)*, in cui l'istante chiede *“la chiusura definitiva delle utenze”* sul punto è cessata la materia del contendere, come emerge dalla documentazione in atti dalla quale risulta che tutte le utenze oggetto di istanza risultano cessate.

Ciò premesso, l'odierna disamina s'incentra sull'indebita fatturazione successiva alla disdetta contrattuale e sul proseguimento della fatturazione dopo il passaggio di parte delle utenze ad altro operatore, nonché sulla mancata risposta ai reclami.

Innanzitutto si precisa che quest'Ufficio ha disposto l'integrazione dell'istruttoria nei confronti di TIM S.p.A. (*Wholesale*) volta a fornire evidenza di tutte le vicende che hanno interessato le utenze oggetto di istanza nel periodo 2018-2020.

Il predetto operatore ha fornito il seguente riscontro: *“[l]a linea xxx risulta cessata in data 31/05/2021. La linea 093413521250 risulta cessata in data 25/12/2019. La linea xxxx risulta cessata dalla data 19/10/2020. La linea 05714458 è la radice di un GNR con i flussi xxxx, xxxxx e Posto Operatore xxxx. Tali numerazioni sono state portate ad Olo Vodafone in data 09/05/2019 con notifiche correttamente inviate”*.

Sulla ritardata lavorazione del recesso contrattuale (utenze n. xxxx e nxxxx).

Per le utenze dati n. xxx e n. xxxxx la parte istante contesta la fatturazione successiva alla migrazione ad altro operatore asseritamente avvenuta in data 16 gennaio 2019, laddove l'operatore ha affermato che le due utenze sono state cessate regolarmente nel mese di ottobre 2019 a seguito della disdetta del 5 settembre 2019.

Dagli atti del procedimento, a seguito di richiesta istruttoria, è emerso che la linea n. xxxx è stata cessata in data 31 maggio 2021 e che la linea n. xxxxx è stata cessata in data 25 dicembre 2019. Dal corredo istruttorio risulta inoltre la lettera di recesso del 5 settembre 2019.

Nel merito, deve rilevarsi che in relazione alle due linee sopra indicate, dalla documentazione in atti non risulta che la parte istante abbia fornito prova della migrazione né fatture del nuovo operatore a sostegno dell'asserito passaggio delle linee a far data dal 16 gennaio 2019. Infatti, agli atti risulta soltanto la disdetta del 5 settembre 2019 e la successiva PEC del 14 dicembre 2019 nella quale l'istante comunicava la disdetta dei servizi da gennaio 2019 e chiedeva lo storno della fatturazione emessa nel corso di tutto l'anno 2019. L'operatore, di contro, ha sostenuto la regolare cessazione delle linee da ottobre 2019.

In primis va richiamato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 Codice civile, la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Inoltre, ai fini di un idoneo inquadramento normativo della fattispecie in esame, occorre premettere che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, *“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di*

comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni". Ne consegue che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente, l'operatore deve attivarsi per rendere effettivo il recesso nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle condizioni contrattuali e dalla predetta normativa. Diversamente, in caso di mancata o ritardata lavorazione del recesso, l'utente ha diritto allo storno – ovvero al rimborso – delle fatture emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere già sciolto, essendo tale fatturazione priva di causa.

Nel caso di specie deve evidenziarsi che, risultando agli atti del procedimento che l'operatore ha ricevuto il fax di disdetta in data 5 settembre 2019, appare congruo individuare la data di efficacia del recesso nel giorno 5 ottobre 2019, ovvero a distanza di trenta giorni dal ricevimento della disdetta *de qua*, conformemente ai principi generali sopra richiamati in punto di efficacia del recesso.

Pertanto è da evidenziarsi che, qualora l'utente abbia comunicato all'operatore la propria volontà di recedere dal contratto, si configura come illegittimo il comportamento dell'operatore che prosegua ad emettere fatture indebitamente.

Per tutto quanto sopra esposto, la parte istante, in accoglimento parziale della domande *sub ii)* volta ad ottenere *“la chiusura definitiva dell'intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione”*, per le utenze n. xxxxx ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) degli importi fatturati successivamente al 5 ottobre 2019 - data in cui il contratto doveva essere cessato – fino a chiusura del ciclo di fatturazione, oltre al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Viceversa, con riferimento alla domanda di cui al punto *sub iii)*, in cui l'istante chiede l'“*indennizzo per mancata lavorazione recesso per € 1.000,00*” la stessa non può essere accolta atteso che il vigente regolamento in materia di indennizzi non contempla la mancata lavorazione del recesso contrattuale tra le fattispecie di indennizzo richiesto e, conformemente all'orientamento costantemente espresso dall'Autorità Garante per le Comunicazioni, non si ritiene possa trovare applicazione, in via analogica, altra norma regolamentare. Infatti, al di là del disagio connesso agli addebiti di somme non più dovute (riconosciuto con l'annullamento e/o rimborso degli importi) la mancata/ritardata lavorazione della risoluzione del contratto non comporta per l'utente un disagio indennizzabile.

Sul prosieguo della fatturazione dopo il passaggio ad altro operatore (utenze n. xxxx, n. xxxx n. xxxx e n. xxxx).

Per le 3 utenze fisse nxxxx la parte istante contesta la fatturazione successiva alla migrazione ad altro operatore asseritamente avvenuta nel mese di aprile 2019, laddove l'operatore ha affermato che le suddette utenze sono state cessate regolarmente nel mese di ottobre 2019. Per quanto riguarda, invece, la linea n. xxxxl la parte istante contesta la fatturazione successiva alla migrazione ad altro operatore asseritamente avvenuta nel mese di aprile 2019, laddove l'operatore ha, in memoria, confermato che la linea è migrata ad altro operatore nel maggio 2019.

Dagli atti del procedimento, a seguito di richiesta istruttoria, è emerso che *“le linee xxxquale radice di un GNR con i flussi xxxx e Posto Operatore 057144581 sono state portate ad Olo Vodafone in data 9 maggio 2019”*. Dalla medesima documentazione risulta, inoltre, che la linea n. xxx è cessata dalla data del 19 ottobre 2020,

Da quanto sopra richiamato, è lecito ritenere che, a decorrere dalla data del 9 maggio 2019 i servizi di fonia fissa intestati all'istante siano stati erogati dall'operatore Vodafone Italia S.p.A.

In relazione a tanto, stante l'orientamento consolidato dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, corroborato da numerose pronunce giurisprudenziali in tal senso, non si ritiene legittima la pretesa dell'operatore ad ottenere il pagamento degli importi addebitati a far data dal 9 maggio 2019, in quanto risulta incontestata la cessazione, per passaggio ad altro operatore.

Sul punto si rileva che il contegno dell'operatore, il quale - pur a fronte della contestata mancata fornitura del servizio - prosegue la fatturazione, è da ritenersi contrario al generale principio di buona fede di cui all'art. 1175 c.c., privo di causa per mancanza di corrispettività degli importi fatturati.

Con particolare riferimento all'utenza n. xxxx, cessata successivamente alla migrazione, deve rilevarsi che l'operatore TIM, a fronte della contestazione dell'istante di non avere fruito i servizi di telefonia fissa fatturati dopo il passaggio ad altro gestore, non ha fornito idonei riscontri probatori dai quali dedurre la regolarità del traffico e l'esattezza dei dati di cui è questione. L'operatore avrebbe dovuto, al fine di provare l'esattezza della fatturazione, depositare copia dei *files di log*, indicanti la durata delle connessioni internet, la riferibilità temporale delle medesime, nonché la correttezza degli importi addebitati sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio contrattualizzato.

Per quanto sopra, in parziale accoglimento della domanda *sub ii)* volta ad ottenere *“la chiusura definitiva dell'intera posizione debitoria fino a fine ciclo di fatturazione”*, per le6 linee n. xxxxxx ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) degli importi fatturati successivamente al 9 maggio 2019 fino a chiusura del ciclo di fatturazione, oltre al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Sulla mancata risposta ai reclami.

L'istante deduce la mancata risposta ai reclami successivamente reiterati, di cui il primo asseritamente inviato via PEC all'operatore in data 12 novembre 2019. Sul punto l'operatore ha eccepito il mancato ricevimento *“di reclami antecedentemente all'instaurazione del procedimento di conciliazione”*.

La richiesta *sub iv)* volta ad ottenere l'“*indennizzo per mancata risposta ai reclami per € 800,00*” non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.

Al riguardo va evidenziato che i reclami inviati dall'utente nei confronti di TIM risultano sguarniti di prova di avvenuta consegna, che normalmente corredata l'invio a mezzo PEC. Ne deriva che tale carenza probatoria - a fronte delle eccezioni sollevate dall'operatore in merito all'assenza di reclami scritti - assume un peso dirimente ai fini della valutazione dell'indennizzo richiesto per la mancata risposta al reclamo (Cfr. Delibera Agcom n. 156/20/CIR).

Sulle spese di procedura.

Infine, non si ritiene di accogliere la domanda *sub v)* con la quale l'istante ha chiesto “*spese di procedura per € 250,00*”, atteso che non è data evidenza dei costi sostenuti dall'utente per l'espletamento della procedura telematica gratuita e di agevole accessibilità attraverso la piattaforma Conciliaweb (articolo 20, comma 6 del Regolamento).

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l'istanza presentata da xxxx in data 16/09/2020 acquisita con protocollo N. 0377305 del 16/09/2020 nei confronti di TIM SpA (Kena mobile) per le motivazioni di cui in narrativa.
2. La società TIM SpA (Kena mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, con le modalità indicate in istanza, in caso di avvenuto pagamento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) di tutte le somme addebitate in relazione alle utenze n. xxxx successivamente alla data del 5 ottobre 2019 fino a chiusura del ciclo di fatturazione, nonché al ritiro in gratuità della pratica di recupero del credito.
3. La società TIM SpA (Kena mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, con le modalità indicate in istanza, in caso di avvenuto pagamento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) di tutte le somme addebitate in relazione alle 6 utenze n. xxxxxx successivamente alla data del 9 maggio 2019 fino a chiusura del ciclo di fatturazione, nonché al ritiro in gratuità della pratica di recupero del credito.
4. La predetta Società TIM SpA (Kena mobile) è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 13 luglio 2022

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)